

Decreto della Presidente della Corte costituzionale

20 aprile 2020

OGGETTO: ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, anche con collegamento da remoto, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Presidente della Corte costituzionale, su conforme avviso espresso dal Collegio in data 20 aprile 2020;

Considerata la necessità di contribuire al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 — e, in particolare, di contenere l'esposizione al rischio di contagio connesso allo spostamento fisico di persone — e al contempo di assicurare la continuità e il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contraddittorio;

Considerata la necessità di operare in spirito di leale collaborazione con le altre istituzioni repubblicane nell'impegno comune a fronte della situazione presente;

Considerate le misure già assunte per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica, l'esperienza maturata nella loro attuazione e la necessità di svilupparle ulteriormente, adattandole all'evolvere della situazione;

Considerata in particolare l'opportunità di consentire la trattazione delle questioni fissate in udienza pubblica, occorrendo anche con collegamento da remoto;

Visti i decreti adottati dalla Presidente della Corte costituzionale [il 12 marzo 2020](#) (Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché il [24 marzo 2020](#) su conforme avviso espresso dal Collegio in data 23 marzo 2020 (Ulteriori misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Tenuto conto dell'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa», da ritenersi applicabile ai giudizi davanti a questa Corte, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953;

Tenuto conto della autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei procedimenti che si svolgono innanzi ad essa;

Dispone e rende noto quanto segue:

1.— Durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino al 30 giugno 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento, i lavori della Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalità:

a) la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato camera di consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge;

b) le modalità di cui alla lettera precedente possono essere adottate per ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici e organi interni, incluse le adunanze per deliberazioni amministrative, nonché quelle dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro;

c) salva la richiesta di cui alla successiva lettera d), i giudizi la cui trattazione è fissata in udienza pubblica passano direttamente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base

degli atti, con facoltà per le parti di depositare brevi note entro il termine perentorio di sei giorni liberi prima della data dell'udienza;

d) in alternativa a quanto previsto alla lettera precedente, qualora almeno una delle parti del giudizio ne faccia richiesta, l'udienza pubblica per quel giudizio si svolge con collegamento da remoto, ai sensi della lettera a) e secondo le modalità operative che saranno comunicate alle parti. La richiesta è fatta pervenire alla Cancelleria e a tutte le altre parti, per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza;

e) le modalità di cui alle lettere precedenti non si applicano a eventuali questioni di eccezionale gravità e urgenza per le quali la Presidente, sentito il Collegio, ravvisi la necessità di trattazione immediata in udienza pubblica, con modalità che saranno all'uopo stabilite.

2.— Nei casi in cui l'udienza pubblica si svolge con collegamento da remoto ai sensi del punto precedente, essa è celebrata senza toga e in assenza del pubblico. La pubblicità è assicurata mediante la verbalizzazione a cura del Cancelliere, nonché mediante la registrazione e la successiva pubblicazione delle registrazioni nel sito informatico istituzionale della Corte costituzionale.

3.— Il deposito di atti, memorie e istanze, compresa la richiesta di cui al punto 1), lettera d), è temporaneamente consentito anche mediante invio in formato elettronico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ad apposito indirizzo dedicato della Cancelleria. Questa modalità di deposito è esclusa per gli atti di promovimento di nuovi giudizi, che sono notificati, comunicati e depositati secondo le regole ordinarie.

4.— Il presente decreto ha applicazione a partire dalle cause fissate per l'udienza pubblica del 5 maggio p.v. e fino al 30 giugno 2020, o comunque fino a nuovo provvedimento, e sostituisce quelli adottati dalla Presidente della Corte costituzionale il 12 marzo 2020 e il 24 marzo 2020. Restano fermi i termini fissati dalla Costituzione e dalla normativa sui giudizi costituzionali.

5.— Il presente decreto è pubblicato nel sito informatico istituzionale della Corte ed è comunicato, a cura della Cancelleria, a ciascuna delle parti dei procedimenti chiamati alle udienze alle quali è applicabile. Ne è inserita una copia in ciascuno dei fascicoli processuali cui si applicano le precedenti disposizioni. Il decreto è altresì comunicato all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Consiglio nazionale forense, nonché alle avvocature delle Regioni e delle Province autonome.

6.— È espressamente rinnovato l'invito al pubblico e a tutte le parti interessate di verificare regolarmente il sito istituzionale della Corte, dove saranno tempestivamente pubblicate, in evidenza, le comunicazioni relative all'organizzazione dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica.

Roma, 20 aprile 2020